 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_DR- PENSIONIAMO_C	Rel.02
	FOGLIO INFORMAZIONI	Aggiornato al	1° ottobre 2021
	PENSIONIAMO RISPARMIO	Fine esercizio	

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**
 Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**
 Telefono: **06.68976.1** Fax: **06.68300129**
 Sito internet: www.bancafucino.it
 E-mail: info@bancafucino.it
 Codice ABI: **03124**
 Iscritta all'albo delle Banche: **n. 5640**
 Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca
 Numero REA: **n. 1458105**
 Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'È IL DEPOSITO A RISPARMIO

Il Deposito a Risparmio si costituisce con il rilascio da parte della Banca di un **Libretto nominativo**. Solo l'intestatario del Libretto può effettuare tutte le operazioni.

La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l'esibizione del Libretto di Deposito a Risparmio, sul quale sono annotate le operazioni, versamenti e prelievi, eseguite dal titolare (nominativo).

Il Libretto di Deposito a risparmio può avere solamente un saldo creditore.

Qualora il Libretto di Deposito a Risparmio non venisse movimentato di iniziativa dal titolare per almeno 10 anni consecutivi (conto "dormiente"), sarà assoggettato alla Normativa Rapporti Dormienti che prevede l'estinzione del rapporto con destinazione delle somme al Fondo Istituto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.


Il Deposito a Risparmio è un prodotto sicuro. I rischi principali sono il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca del Fucino aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" che assicura ai clienti una copertura **fino a 100.000,00 Euro**. Dal 1° gennaio 2016 è in vigore la direttiva 2014/59/UE (Banking Resolution Recovery Directive – BRRD – cd Bail-in) che introduce un regime armonizzato per la gestione delle crisi bancarie, finalizzato a garantire che il dissesto possa essere gestito tempestivamente per assicurare la continuità delle funzioni essenziali dell'istituto di credito. La normativa, che ha trovato attuazione nell'ordinamento nazionale attraverso i Decreti Legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, prevede dei limiti all'intervento pubblico nei salvataggi bancari, coinvolgendo clienti e investitori nelle operazioni di recupero degli intermediari in crisi. Per maggiori informazioni si rimanda ai documenti predisposti dalla Banca d'Italia e dalla Consob disponibili sul sito internet www.bancafucino.it e presso tutte le filiali di Banca del Fucino.

CHE COS'È PENSIONIAMO RISPARMIO

Pensioniamo Risparmio è un Libretto di Deposito Nominativo **riservato ai pensionati che domicilieranno presso di esso la propria pensione**.

Si sottolinea che requisito essenziale e imprescindibile per l'apertura del presente rapporto è l'accredito diretto della pensione del primo intestatario del libretto.

Il Cliente della Banca potrà essere intestatario (o cointestatario) di un solo libretto di risparmio della specie.


 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_DR- PENSIONIAMO_C	Rel.02
	FOGLIO INFORMAZIONI	Aggiornato al	1° ottobre 2021
	PENSIONIAMO RISPARMIO	Fine esercizio	

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte

		VOCI	COSTI	
		Costo libretto	Esente	
SPESE FISSE	GESTIONE LIQUIDITÀ E SERVIZI DI PAGAMENTO	Spese di liquidazione	Esente	
		Spese eccedenti gli interessi netti	Recuperate fino ad azzeramento saldo	
		Spese comunicazione periodica annua	Invio postale	On line ed E-mail ¹
			€ 0,45	Non previste
		Spese invio altre comunicazioni di legge	Invio postale	On line ed E-mail ¹
			€ 0,45	Non previste
		Spese invio comunicazioni e contabili	Invio postale	On line ed E-mail ¹
€ 0,45	Non previste			
	Imposta di bollo	Nella misura prevista dalla legge in vigore		
SPESE VARIABILI	GESTIONE LIQUIDITÀ	Commissione su prelevamenti allo sportello	Esente	
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	INTERESSI CREDITORI	Tasso creditore annuo nominale	0,01% al lordo dell'imposta pro tempore vigente	
		Periodicità di liquidazione interessi	Annuale per depositi liberi	
		Criterio calcolo interessi	Anno civile (divisore 365/366)	
VALUTE		Valuta prelevamento contanti	stesso giorno	
		Valuta versamento contanti	stesso giorno	

¹ - Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizi

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_DR- PENSIONIAMO_C	Rel.02
	FOGLIO INFORMAZIONI	Aggiornato al	1° ottobre 2021
	PENSIONIAMO RISPARMIO	Fine esercizio	

ALTRO

Recupero Imposta di bollo nella misura di legge attualmente in vigore

Persone Fisiche se la giacenza media annua è superiore a € 5.000	€ 34,20
Persone Fisiche se la giacenza media annua è inferiore a € 5.000	Esente

Bonifici in arrivo – solo accredito pensione

Recupero spese per operazione	Non previsto
-------------------------------	---------------------

RECESSO E RECLAMI

Recesso Deposito a Risparmio

Il Libretto di Deposito a Risparmio, presentato per l'estinzione o per il rinnovo, viene ritirato dalla Banca.

La Banca s'impegna a dar corso alla richiesta di estinzione del suddetto, da parte del Cliente, entro **massimo 10 giorni lavorativi**.

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all'unità **Internal Audit** della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate - da ultimo - nei mesi di luglio e agosto 2020). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all'autorità giudiziaria


Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario

LEGENDA

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_DR- PENSIONIAMO_C	Rel.02
	FOGLIO INFORMAZIONI	Aggiornato al	1° ottobre 2021
	PENSIONIAMO RISPARMIO	Fine esercizio	

Periodicità di liquidazione interessi	Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e delle spese di tenuta del Libretto di Deposito a risparmio.
Spesa singola operazione	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione.
Spese per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio degli interessi creditori e per la chiusura del Libretto di Deposito a Risparmio.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul Libretto di Deposito a Risparmio, al netto delle ritenute fiscali.
Valuta sui prelevamenti	Numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere conteggiati gli interessi debitori. Quest'ultima potrebbe essere anche precedente alla data del prelievo.
Valuta sui versamenti	Numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere conteggiati gli interessi.